



# Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Direzione Centrale V  
Divisione 56  
Prot.: n. 843 (56) 71.70

Roma, 09 LUG. 1998

**SCARICATO**

A tutti gli USTIF  
LORO SEDI

Oggetto: Verbali di visita di ricognizione per la prima apertura al pubblico esercizio di impianti a fune o per la riapertura a seguito di Revisione Generale.

Dall'esame dei verbali, relativi all'oggetto, che pervengono a questa Sede da parte degli Uffici in indirizzo, emergono, con una certa frequenza, differenze nelle procedure adottate nonché varie imprecisioni ed inesattezze.

Al fine di conseguire una maggiore uniformità di comportamento tra i diversi Uffici periferici di questa Amministrazione, si formulano, al riguardo, le seguenti osservazioni:

- 1) I verbali, se soggetti all'imposta di bollo, devono essere redatti nel rispetto delle vigenti specifiche norme.
- 2) All'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali di cui all'art. 5 del D.P.R. 11/7/80 n. 753 provvedono i competenti uffici della M.C.T.C., con la partecipazione degli organi regionali agli effetti della regolarità dell'esercizio, per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni stesse.  
Pertanto, la partecipazione dei funzionari della regione è obbligatoria.  
Non a caso, il 3° comma dello stesso art.5 prevede che le verifiche e le prove funzionali vengano disposte dagli Uffici della M.C.T.C. e dagli organi regionali.
- 3) Il certificato di collaudo statico non può costituire oggetto di prescrizione, in quanto lo stesso deve essere già allegato alla dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori che - in base all'art.5 del D.P.R. 11/7/80 n.753 - dovrà essere presentata unitamente alla richiesta di visita di ricognizione, effettuata dal Concessionario.
- 4) Il manuale di uso e manutenzione, per un impianto aperto al pubblico esercizio, deve essere preventivamente presentato ai competenti Uffici.  
Lo stesso manuale non può costituire oggetto di una prescrizione a termine; infatti, in mancanza delle specifiche istruzioni contenute nello stesso, non esisterebbero criteri obiettivi per operare la normale manutenzione.
- 5) La disposizione di "immaginare il contrappeso" deve essere oggetto di una prescrizione di tipo "A" (a cui ottemperare prima dell'apertura al pubblico esercizio) e non di tipo "B" (a termine); inoltre, prima di procedere all'immagliatura del contrappeso, dovrà essere


verificata, a cura del direttore o del responsabile d'esercizio, a seconda del tipo di impianto, la corrispondenza tra il valore previsto in progetto per il contrappeso e quello realmente presente sull'impianto.

- 6) Tutte le prescrizioni che riguardano la sicurezza devono essere comprese tra quelle di tipo "A".
- 7) La piombatura di leve, pulsanti, ecc. ..., va indicata come prescrizione di tipo "A" e non di tipo "C" (prescrizioni d'esercizio); restano prescrizioni d'esercizio la verifica del permanere di tale piombatura ed i provvedimenti conseguenti all'eventuale rimozione dei suddetti plombi.
- 8) Per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche, non risulta conforme allo spirito delle vigenti normative il mancato adeguamento in occasione di una revisione generale, ed il conseguente rinvio a termine del suddetto abbattimento.
- 9) I difetti riscontrati (ad esempio, la presenza di cricche alle saldature dei carrelli) devono trovare piena risoluzione nell'ambito dei controlli non distruttivi eseguiti in occasione della revisione generale; tale risoluzione non può essere ulteriormente procrastinata.
- 10) La nota prot. n. 254(56)01.01 del 20/02/92 interessa qualunque visita di ricognizione, sia per la prima apertura al pubblico esercizio che a conclusione della revisione generale. La stessa nota - della quale se ne chiede il puntuale rispetto - precisa che l'ottemperanza alle prescrizioni di tipo "A" è soggetta ad apposita constatazione fatta da funzionari dell'USTIF, con la redazione di uno specifico verbale.
- 11) Le visite in oggetto non possono avere luogo in mancanza del D.E., del R.E., dell'A.T. (a seconda del tipo di impianto) e del personale preposto.
- 12) Si ribadisce l'importanza dell'effettuazione della visita preliminare, in occasione della prima apertura all'esercizio di un impianto.
- 13) Nel caso di una sciovia, le prove funzionali a carico vanno effettuate dalla Commissione di visita e non possono essere delegate al responsabile d'esercizio.
- 14) Nel caso di una sciovia, dovrà essere verificata la tipizzazione dei traini impiegati; più in generale, qualora venissero riscontrati componenti privi di tipizzazione, se ne dovrà imporre la sostituzione con altri di tipo approvato.
- 15) Il rispetto delle normative vigenti in materia di antinfortunistica deve essere scrupolosamente verificato in ogni occasione, ed eventualmente deve essere imposto l'obbligo di adeguamento alle suddette norme; tale rispetto e tale adeguamento dovranno essere conseguiti in maniera particolarmente rispondente ed efficace, in occasione della prima apertura all'esercizio ed a seguito di revisione generale.

Tutto quanto sopra premesso e ferme restando le separate e specifiche attribuzioni, competenze e responsabilità dei membri delle Commissioni di visita di ricognizione e dell'USTIF competente per territorio, si invitano gli Uffici in indirizzo a voler operare, per il futuro, nel rispetto - tra l'altro - delle osservazioni sopra formulate, provvedendo altresì a sanare eventuali situazioni irregolari, imponendo e verificandone l'adeguamento, oltreché alle normative vigenti, anche alle presenti istruzioni.

Si resta in attesa di un cenno di ricezione e di assicurazione.

IL DIRETTORE DI DIVISIONE REGGENTE  
(dr. ing. Pierpaolo SIAZZU)



BC4/al

Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Divisione Generale M. C. C. B.